

8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

8.2.5.1. Base giuridica

- Articoli 18 e 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- regolamento (UE) n. 1303/2013;
- orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

8.2.5.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura sostiene investimenti di prevenzione e di ripristino di danni derivanti da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Essa si articola in due ambiti: a) calamità naturali di tipo biotico; b) avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

Per quanto riguarda il primo ambito, negli ultimi anni in Piemonte si sono verificati danni al potenziale produttivo di alcune importanti colture causati da fitopatie di particolare gravità (es.: flavescenza dorata della vite, batteriosi dell'actinidia, sharka del pesco) che rappresentano una grave minaccia, come evidenziato nell'analisi SWOT (punto R2.4 – Fitopatie di difficile controllo) e nell'individuazione dei fabbisogni (F10 – Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici). In alcune aree i danni provocano ripercussioni non solo sulle singole colture, ma anche sulle filiere collegate. Tali fitopatie implicano oggettive difficoltà di lotta a causa della loro complessità, possono pregiudicare il potenziale produttivo per lunghi periodi e coinvolgono anche la gestione del territorio. Devono essere intraprese sia azioni di prevenzione a livello territoriale che misure di ripristino del potenziale produttivo.

Per quanto riguarda gli eventi di tipo abiotico, a causa dei mutamenti climatici e del presentarsi di fenomeni atmosferici di maggiore entità e frequenza, l'agricoltura è soggetta a crisi e rischi dovuti a fattori ambientali sui quali gli agricoltori non possono esercitare nessun genere di controllo.

In tale contesto la prevenzione dei rischi climatici e dei danni provocati da intense piogge persistenti o da grandinate di forte intensità costituisce uno strumento essenziale a garanzia della sostenibilità del settore agricolo, nonché, almeno in parte, della sua competitività. Sono inoltre necessari interventi per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

La misura 5 contribuisce ai fabbisogni F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici), F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) e F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo).

La misura è collegata direttamente alla focus area 3B (Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali) e indirettamente alle focus area 2A e 4C. Essa contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- Innovazione: sia attraverso la realizzazione di investimenti di prevenzione di carattere innovativo come ad esempio le strutture per la produzione di materiale di moltiplicazione sano rispetto alla flavescenza dorata, sia mediante l'elaborazione e attuazione di strategie innovative di cooperazione

fra soggetti diversi di carattere pubblico e privato.

- Ambiente: mediante la realizzazione di investimenti di recupero di areali abbandonati dall'agricoltura e di tutela delle risorse genetiche agrarie, effettuati con modalità sostenibili dal punto di vista ambientale.
- Cambiamento climatico: attraverso la realizzazione di investimenti volti a prevenire i danni derivanti dagli effetti del cambiamento climatico e ad adattarsi ai cambiamenti stessi.

La misura è articolata su 2 sottomisure:

- Sottomisura 5.1 (Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici): operazione 5.1.1 (Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico) e operazione 5.1.2 (Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico).
- Sottomisura 5.2 (Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici): operazione 5.2.1 Ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità di tipo biotico.

8.2.5.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.5.3.1. 5.1.1 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione, articolata in due tipologie di intervento, sostiene:

- tipologia 1: investimenti per l'eliminazione delle piante di specie-serbatoio collegate alla flavescenza dorata della vite;

- tipologia 2: reti anti-insetto e altri tipi di investimenti necessari per la produzione sotto rete di produzioni vegetali al fine di prevenire i danni da fitopatie e loro eventuali vettori (flavescenza dorata della vite, sharka delle drupacee, batteriosi dell'actinidia) o da organismi nocivi e loro eventuali vettori suscettibili di causare calamità (*Popillia japonica*, *Drosophila suzukii*, *Halyomorpha halys*, *Xylella fastidiosa*, *Meloidogyne graminicola*) e degli organismi nocivi di nuova introduzione notificati da parte dello Stato Membro ai sensi della direttiva 2000/29/CE e della decisione 2014/917/UE.

Poiché le piante di specie-serbatoio sono presenti specialmente nei terreni abbandonati, l'eliminazione delle

stesse richiede una gestione collettiva a regia pubblica dal momento che i territori vulnerabili all'abbandono sono caratterizzati da uno scarso ricambio generazionale in agricoltura e da un'estrema parcellizzazione delle aziende agricole e delle proprietà fondiari, quest'ultime spesso non gestite da aziende agricole. In queste condizioni un approccio individuale al problema risulta di difficile praticabilità. Sulla base dell'esperienza maturata in oltre 15 anni di lotta alla flavescenza dorata, un'efficace azione di prevenzione e successivamente di ripristino del potenziale produttivo richiede interventi pianificati a livello territoriale e gestiti da enti pubblici o da organizzazioni di produttori che dispongano di strumenti e di competenze adeguate.

L'operazione contribuisce al fabbisogno F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici) ed è collegata alla focus area 3B (Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali).

Gli interventi previsti dall'operazione saranno selezionati conformemente all'articolo 49, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale, che è destinato a compensare, in linea con quanto previsto nella sezione 5.2.5.3.1.8, i costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato.

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
- regolamento (UE) n. 1303/2013;
- d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
- decreto ministeriale 31 maggio 2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite" (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10/07/2000);
- decreto ministeriale 28 luglio 2009 "Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka)";
- decreto ministeriale 20 dicembre 2013 "Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana".

8.2.5.3.1.4. Beneficiari

- Agricoltori in possesso dei requisiti di agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati;
- Enti pubblici, a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale

produttivo agricolo.

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

Investimenti in azioni di prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico riguardanti:

- investimenti per l'eliminazione delle piante di specie-serbatoio collegate alla flavescenza dorata della vite;
- investimenti per la realizzazione delle strutture protette (reti anti-insetto e dispositivi analoghi) atte alla produzione di colture soggette a organismi nocivi e a fitopatie a rapida diffusione suscettibili di causare calamità. La produzione di materiale vivaistico non rientra fra i costi ammissibili.

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi possono essere realizzati soltanto nelle aree a rischio di gravi danni al potenziale produttivo agricolo causati da fitopatie e organismi nocivi delimitate con provvedimenti del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte.

Nel caso in cui i beneficiari siano enti pubblici, gli interventi sono ammissibili a condizione che sia stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.

8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- entità del potenziale agricolo a rischio;
- grado di rischio di diffusione della malattia o dell'infestazione.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari a:

- 80% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di interventi di prevenzione realizzati da singoli agricoltori;
- 100% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di interventi di prevenzione realizzati collettivamente da più beneficiari o da enti pubblici.

8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 5.1 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati - Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Ragionevolezza dei costi – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato.

R 3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati - Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall’ADG e dall’OPR:

Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R 7 – Selezione dei beneficiari - I beneficiari devono essere selezionati in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Sistemi informatici - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento.

R 9 – Domande di pagamento - E’ necessario assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.5.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati - I Bandi conterranno i criteri e le modalità di selezione dei fornitori a cui devono attenersi i beneficiari.

R 2 – Ragionevolezza dei costi - La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e facendo riferimento a prezziari regionali approvati dalla Regione Piemonte.

R 3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità.

Formulazione dei documenti attuativi

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione

delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R 7 – Selezione dei beneficiari - I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, previo esame in sede di Comitato di Sorveglianza, anche in analogia all'applicazione di leggi dello Stato e Regolamenti in materia di calamità naturali e avversità atmosferiche.

R 8 – Sistemi informatici - Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione, che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. La compilazione e presentazione delle domande di aiuto da parte del richiedente avviene on-line attraverso una apposita procedura telematica che verifica l'attendibilità dei dati produttivi ed economici indicati raffrontandoli con apposite banche dati.

R 9 – Domande di pagamento - Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'OPR, attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.5.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti, la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

1. sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;
2. saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.3.2. 5.1.2 Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo abiotico

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene i seguenti investimenti di prevenzione dei danni da avversità atmosferiche, calamità naturali ed eventi catastrofici di tipo abiotico così come definiti nell'articolo 2, paragrafo 1, rispettivamente lettere h), k), l) al fine di far fronte al fabbisogno F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici) come formulato nella parte analitica:

Azione n. 1: reti antigrandine finalizzate a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (grandine);

Azione n. 2: sistemazioni del terreno (muri di sostegno e drenaggi volti alla prevenzione delle frane) finalizzate a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (tempesta, forte pioggia assimilabili a calamità naturali), calamità naturali ed eventi catastrofici di tipo abiotico che provocano gravi turbative dei sistemi di produzione agricola con conseguenti danni economici rilevanti per il settore.

Essa ha lo scopo di sostenere la redditività e la competitività delle aziende agricole di fronte alle avversità atmosferiche e alle calamità naturali di tipo abiotico operando sulla prevenzione dei rischi al fine di consentire alle aziende di poter mantenere i livelli di commercializzazione dei prodotti e della loro qualità permettendo il mantenimento delle quote e degli standard richiesti dal mercato, in particolare in presenza di accordi di filiera.

L'operazione contribuisce principalmente ai fabbisogni F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici) e F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo) ed è collegata alla focus area 3B (Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali).

L'operazione sarà attuata mediante bandi.

8.2.5.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale che è destinato a compensare in parte i costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato.

8.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Azione 2: piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) redatti ai sensi della legge 183/1989.

8.2.5.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori in possesso dei requisiti di agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati.

8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili

Azione 1: Sono ammissibili le spese relative alla realizzazione di impianti antigrandine.

Azione 2: Sono ammissibili le spese relative a investimenti fissi ed edilizi (drenaggi e costruzione di muri a protezione dalle frane a condizione che non mutino in maniera significativa la convenienza economica dei terreni agricoli). Sono esclusi i miglioramenti fondiari e i canali irrigui.

Per le azioni 1 e 2 sono ammessi gli investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione, di predisposizione delle domande di sostegno, consulenze, studi di fattibilità) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali nella misura massima del 12% delle spese ammissibili fatturate.

8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Azione 2: nel caso di investimenti di prevenzione dalle erosioni o dalle frane, gli investimenti devono ricadere in aree soggette a frane del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI).

8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno basati sul grado del rischio e sull'entità del potenziale agricolo a rischio.

Sarà riconosciuta una priorità ai giovani agricoltori, singoli o associati, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda usufruendo della misura M6.1 e per i quali l'attività agricola diventa attività prevalente. I giovani agricoltori dovranno acquisire la qualifica agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari a:

- 50% del costo dell'investimento ammissibile nel caso di interventi di prevenzione realizzati da singoli agricoltori.

8.2.5.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 5.1 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati - Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Ragionevolezza dei costi – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato.

R 3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati - Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R 7 – Selezione dei beneficiari - I beneficiari devono essere selezionati in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Sistemi informatici - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento.

R 9 – Domande di pagamento - E' necessario assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.5.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati - I Bandi conterranno i criteri e le modalità di selezione dei fornitori a cui devono attenersi i beneficiari.

R 2 – Ragionevolezza dei costi - La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e facendo riferimento a prezziari regionali approvati dalla Regione Piemonte.

R 3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

Formulazione dei documenti attuativi

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione

delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R 7 – Selezione dei beneficiari - I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, previo esame in sede di Comitato di Sorveglianza anche in analogia all'applicazione di leggi dello Stato e Regolamenti in materia di calamità naturali e avversità atmosferiche.

R 8 – Selezione dei beneficiari - Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione, che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. La compilazione e presentazione delle domande di aiuto da parte del richiedente avviene on-line attraverso una apposita procedura telematica che verifica l'attendibilità dei dati produttivi ed economici indicati raffrontandoli con apposite banche dati.

R 9 – Domande di pagamento - Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'OPR, attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.5.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti, la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

1. sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;
2. saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BUR della Regione e sul sito internet istituzionale della Agricoltura. Verranno inoltre organizzati sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i gli obiettivi della misura e del Programma e specifici corsi di formazione per gli operatori al fine di assicurare uniformità operativa.

8.2.5.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.5.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.3.3. 5.2.1 Ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità di tipo biotico

Sottomisura:

- 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene gli investimenti chiaramente correlati al ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo agricolo danneggiati da fitopatie o da organismi nocivi. Essa verrà attuata con modalità a bando a seguito di eventi catastrofici formalmente riconosciuti da parte dell'Autorità competente mediante disposizioni che delimitano l'areale interessato. I bandi saranno emanati soltanto nel caso in cui le misure di eradicazione/circostrizione di una fitopatia o di un'infestazione parassitaria adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE abbiano causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo per ciascun beneficiario interessato.

L'operazione contribuisce principalmente ai fabbisogni F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici), F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) e F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo) ed è collegata alla focus area 3B (Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali).

8.2.5.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale che è destinato a compensare i costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato.

8.2.5.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

8.2.5.3.3.4. Beneficiari

Imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati.

8.2.5.3.3.5. Costi ammissibili

Il sostegno sarà concesso per il ripristino di impianti di coltivazioni legnose nella misura del 70% dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, conformemente all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Non saranno riconosciuti:

- i mancati guadagni conseguenti alla fitopatia o all'infestazione;
- i beni assicurabili con agevolazioni previste dal PSR nazionale.

8.2.5.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è subordinato al riconoscimento formale, da parte delle autorità regionali o nazionali competenti, del fatto che si è verificata una calamità naturale di tipo biotico e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE hanno causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale agricolo interessato.

La perdita di potenziale agricolo sarà accertata direttamente in campo attraverso la verifica che la quota di piante colpite sia pari almeno al 30% del totale.

8.2.5.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- quota (%) di superficie culturale danneggiata rispetto alla superficie aziendale della coltura;
- età dell'impianto danneggiato, privilegiando gli impianti più recenti nella misura in cui essi hanno contribuito per un numero inferiore di anni alla formazione del reddito aziendale.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.5.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 70% del costo dell'investimento. La spesa ammissibile dovrà essere compresa fra un minimo di 4.000 euro e un massimo di 50.000 euro.

Il sostegno ricevuto dal beneficiario a fronte del danno subito, compresi i finanziamenti ricevuti da altri strumenti di sostegno nazionali o unionali, non potrà eccedere il 70% dell'investimento effettuato in ottemperanza all'articolo 18, paragrafo 4, comma 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.5.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013

[EAFRD]“ per la misura 5.1 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati - Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Ragionevolezza dei costi – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato.

R 3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati - Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R 7 – Selezione dei beneficiari - I beneficiari devono essere selezionati in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Sistemi informatici - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento.

R 9 – Domande di pagamento - E' necessario assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.5.3.3.9.2. Misure di attenuazione

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati - I Bandi conterranno i criteri e le modalità di selezione dei fornitori a cui devono attenersi i beneficiari.

R 2 – Ragionevolezza dei costi - La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e facendo riferimento a prezziari regionali approvati dalla Regione Piemonte.

R 3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

Formulazione dei documenti attuativi

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R 7 – Selezione dei beneficiari - I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, previo esame in sede di Comitato di Sorveglianza, anche in analogia all'applicazione di leggi dello Stato e Regolamenti in materia di calamità

naturali e avversità atmosferiche.

R 8 – Sistemi informatici - Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione, che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. La compilazione e presentazione delle domande di aiuto da parte del richiedente avviene on-line attraverso una apposita procedura telematica che verifica l'attendibilità dei dati produttivi ed economici indicati raffrontandoli con apposite banche dati.

R 9 – Domande di pagamento - Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'OPR, attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.5.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti, la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

1. sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;
2. saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

8.2.5.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.5.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 5.1 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

1. Rischi connessi alla controllabilità dei requisiti di ammissibilità e di priorità dei beneficiari;

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati
Se l'operazione viene realizzata da beneficiari privati per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior

rapporto qualità-prezzo.

2. Rischi connessi alle tipologie di investimento e alle voci di spesa oggetto di contributo;

3. Rischi connessi agli impegni nelle fasi post – pagamento.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

R3

Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

8.2.5.4.2. Misure di attenuazione

Relativamente alle tipologie di rischio sopra individuate si evidenzia quanto segue:

1. I documenti attuativi e i bandi dettaglieranno le tipologie di attività finanziabili rendendole chiaramente identificabili sia dai beneficiari che dagli uffici preposti alle attività di controllo, nonché tutti i requisiti di ammissibilità e di priorità con parametri oggettivi e individuabili attraverso controlli informatici per quanto possibile, o controlli istruttori / documentali.

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati - I Bandi conterranno i criteri e le modalità di selezione dei fornitori a cui devono attenersi i beneficiari.

2. Per l'effettuazione delle attività di controllo saranno attivate interconnessioni tra le banche dati accessibili appartenenti alle pubbliche amministrazioni; nell'impossibilità di attivare tali connessioni si garantirà il rispetto di quanto disposto dal DPR n. 445/2000, come modificato dalla L. n. 15/2003 e dell'articolo 15 c. 1 della L. n. 183/2011. Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti saranno oggetto di istruttoria tecnico-amministrativa, per la verifica preventiva dell'ammissibilità. La valutazione di congruità delle spese avverrà di norma attraverso il ricorso ai prezzari regionali, la presentazione di oggettiva analisi prezzi e la comparazione di preventivi di spesa. In caso di beneficiari pubblici sarà garantito il rispetto delle norme relative agli appalti pubblici e all'acquisizione di beni e servizi; la congruità dei prezzi sarà assicurata dalle risultanze delle gare di evidenza pubblica effettuate. 3. I documenti attuativi ed i bandi dettaglieranno gli impegni a carico del beneficiario che vanno oltre la fase di pagamento e le relative modalità di controllo.

R3 sistemi di verifica e controllo adeguati -

Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei

prescritti requisiti, la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

1. sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;
2. saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

8.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.5.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura